

In Roma, il giorno 23 aprile 2007

Tra

**L'ACER** – Associazione Costruttori Edili di Roma e provincia  
e, in ordine alfabetico:

- **La FENEAL/UIIL** di Roma e provincia
- **La FILCA/CISL** di Roma e provincia
- **La FILLEA/CGIL** di Roma e provincia

- si stipula il presente

**ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO  
DEL 15/7/1999 APPLICATO AI LAVORATORI MARITTIMI DIPENDENTI DA IMPRESE  
EDILI CHE ESEGUONO OPERE MARITTIME**

Fermo restando quanto contenuto nel contratto collettivo provinciale di lavoro del 15/7/1999 e nell'accordo di rinnovo del 10 marzo 2003, le Parti auspicano che la contrattazione collettiva per i lavoratori edili marittimi, possa essere ricompresa, separatamente - ferme le specificità di settore, anche per quanto attiene ai particolari ed articolati requisiti oggettivi e soggettivi necessari per lo svolgimento dei lavori edili marittimi - in una apposita sezione del CCNL che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese edili ed affini, sottoscritto da Ance e OO.SS.LL. nazionali di settore Fillea/CGIL, Filca/CISL e feneal/UIIL, così da rendere uniforme ed omogeneo il trattamento dovuto ai lavoratori di tale settore operanti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

#### **Articolo 51 – Trattamenti minimi retributivi - Aumenti dal 1/1/2007**

I trattamenti minimi retributivi dell'accordo provinciale del 15 luglio 1999, aumentati per effetto dell'accordo di rinnovo del 10 marzo 2003, vengono ulteriormente incrementati nelle misure qui di seguito indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2007:

<b>Livelli</b>	<b>Parametri</b>	<b>Aumenti mensili</b>	<b>Importi mensili dal 1° gennaio 2007</b>
1° Livello Super	186	Euro 130,07	Euro 997,56
1° Livello	158	Euro 110,49	Euro 846,29
2° Livello	136	Euro 95,10	Euro 729,01
3° Livello	130	Euro 90,91	Euro 697,03
4° Livello	122,5	Euro 85,66	Euro 656,79
5° Livello	118	Euro 82,52	Euro 633,06
6° Livello	100	Euro 69,93	Euro 536,10

Al lavoratore con qualifica di "mozzo", rientrante nel 6° Livello di classificazione dei predetti lavoratori, spetta l'aumento del trattamento minimo retributivo ridotto del 10%

Pertanto, per il lavoratore con tale qualifica ed inquadramento, l'aumento del trattamento minimo mensile viene stabilito in Euro 62,94 e, conseguentemente, il trattamento minimo decorrente dal 1° gennaio 2007 è fissato in Euro 482,49

### **Articolo 12 – Premio di produzione**

Restano invariati gli importi dell'istituto del premio di produzione come fissati dal contratto del 10 marzo 2003.

### **Articolo 14 – Panatica convenzionale**

L'attuale importo di panatica convenzionale pari ad Euro 15,33 mensili viene incrementato di €2,67 a decorrere dal 1° gennaio 2007, raggiungendo l'importo complessivo mensile di €18,00.

### **Articolo 16 – Indennità sostitutiva di mensa**

Ferma restando ogni altra disposizione inerente l'istituto in oggetto, contenuta nell'accordo provinciale del 15/7/1999, come rinnovato nell'accordo del 10 marzo 2003, le Parti concordano che, l'indennità sostitutiva di mensa, a decorrere dal 1°/1/2007 sia incrementata di ulteriori €0,48 giornaliera e verrà conseguentemente erogata nella misura complessiva di Euro 4,00 per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro. Le Parti stabiliscono, altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un ulteriore incremento dell'indennità pari ad ulteriori € 0,48 e la stessa verrà, conseguentemente, erogata nella misura giornaliera di € 4,48 per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro

### **Articolo 17 – Indennità di trasporto**

Ferma restando ogni altra disposizione inerente l'istituto in oggetto, contenuta nell'accordo provinciale del 15/7/1999, le Parti concordano che, il concorso delle spese di trasporto sostenute dall'edile marittimo, come integrato a livello economico dall'accordo provinciale del 10/3/2003, sia incrementato di €0,08 giornaliera e verrà, conseguentemente erogato nella misura complessiva di Euro 1,36 per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro

### **Articolo 52 – PREVEDI**

Le parti auspicano che i lavoratori per i quali trova applicazione il presente contratto possano iscriversi alla forma di previdenza integrativa PREVEDI. A tale riguardo si impegnano ad effettuare uno studio di fattibilità con il citato Fondo di previdenza integrativa vigente nel settore edile, denominato PREVEDI e, qualora risultasse possibile tale iscrizione, sulla base della documentazione ufficiale fornita da PREVEDI medesimo, le Parti stesse si incontreranno nuovamente, in tempi brevi, per una integrazione al presente accordo sulla specifica materia della possibile adesione al più volte citato Fondo di previdenza complementare.

### **Articolo 53 – Decorrenza e durata**

Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2007 ed avrà durata quadriennale fino a dicembre 2010. La disdetta dovrà essere data almeno quattro mesi prima della scadenza contestualmente alla richiesta di rinnovo dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

**ACER**

**FENEAL/UIIL**

**FILCA/CISL**

**FILLEA/CGIL**